



COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D'ARNO

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - (☎ 0571/44.98.11)

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 113 del 29/11/2016

OGGETTO:

Pianificazione del commercio su aree pubbliche: aggiornamento del Piano Comunale ed approvazione Regolamento comunale per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.

L'anno duemilasedici addì 29 - ventinove - del mese novembre alle ore 21:15 in Montopoli in Val d'Arno, nella sala delle adunanze posta nella Sede Municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in seduta ordinaria ed in prima convocazione, in conseguenza di determinazioni prese dalla Giunta previa la trasmissione degli inviti scritti, come da referto agli atti ai termini del Regolamento del Consiglio Comunale.

Assiste il sottoscritto **DOTT. PAOLO DI CARLO** Segretario del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Sig. **CAPECCHI GIOVANNI** nella veste di Sindaco assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

Consigliere	Presente	Assente
CAPECCHI GIOVANNI	X	-
VANNI LINDA	X	-
RIMICCI JONATHAN	X	-
BONFANTI GIULIO	-	X
VITALI CECILIA	X	-
REMORINI MARINA	X	-
POTT' LUCA	X	-
CARLI DAMIANO	X	-
GRONCHI GIACOMO	-	X

Consigliere	Presente	Assente
MOSCILLO MOIRA	-	X
BARTOLI FABIO	X	-
FIorentini SAMUELE	X	-
CRISTIANI CHIARA	-	X
FRESCHI LORENO	X	-
BELLOFATTO DARIO	X	-
RAFFAELLI ERICA	-	X
VANNI MARIA	X	-

Esecutività: **Immediatamente Esecutiva**

Assessori Esterni	Presente	Assente
MARZINI ROBERTO	X	-
SCALI CRISTINA	X	-
VARALLO ALESSANDRO	X	-

A questo punto esce il Consigliere Cristiani Chiara,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la **Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006**, relativa ai servizi nel mercato interno persegue l'obiettivo di garantire la libera concorrenza dei servizi nel mercato interno degli Stati membri della Comunità in modo da realizzare un mercato interno caratterizzato da maggiore competitività ed equilibrio
- **l'art.12 co. 1 della Direttiva** stabilisce che *“Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento” ed il comma 2 stabilisce che “l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami”;*
- **l'art.16 del D.Lgs. n. 59/2010** *“attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” - “Selezione tra diversi candidati”*, al comma 2, stabilisce che *“...le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione dei criteri e delle modalità atte ad assicurarne l'imparzialità”* nella procedura di selezione;
- **l'art.70 co. 5 del D.Lgs. n. 59/2010**, ai sensi dell'art.8 co .6 della Legge 5 giugno 2003 n.131, rinvia all' intesa della Conferenza unificata l'individuazione di nuovi criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore dello stesso decreto nei mercati e nelle fiere;
- **l'Intesa, sancita dalla Conferenza Unificata in data 5 luglio 2012**, contiene l'indicazione delle priorità e dei criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'art. 70 co. 5 del citato D.Lgs. 59/201;
- il **Documento unitario delle Regioni e Province autonome per l'attuazione dell'intesa suddetta approvato il 24\1\2013 dalla Conferenza Regioni e province autonome** da attuazione omogenea ai contenuti dell' Intesa stessa (schema di protocollo approvato con delib.Giunta Regionale n. 424 del 3\6\2013), contenuti recepiti con L.R. 5\4\2013 n. 13(*Disposizioni in materia di commercio in sede fissa- Modifiche alla LR Toscana 28\2005..*);
- il **documento approvato dalla conferenza delle regioni e province autonome il 2\8\2016 (prot. 16\94CR08\C11)** reca *“Linee applicative all'Intesa della Conferenza unificata del 5\7\2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su aree pubbliche”* ed è finalizzato a fornire linee interpretative ed applicative di alcuni contenuti dell'Intesa ed a garantire un'applicazione omogenea a livello nazionale delle procedure per l'assegnazione dei posteggi in concessione e che, al fine di garantire un sufficiente ed uniforme periodo di stabilità prevede una proroga delle concessioni esistenti stabilendone la scadenza ;
- la **delibera Giunta Regionale n. 856 del 6\9\2016** recepisce nell'ordinamento toscano il suddetto documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome il 3\8\2016;

Vista la LR n. 28\2005 (Codice del commercio –Testo unico in materia di **commercio** in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

rilevata pertanto la necessità dunque di adeguare gli strumenti di pianificazione previsti dall'art.40 della L.R. 28/2005 “Codice del commercio” alle modifiche sopravvenute alla vigente

normativa regionale aggiornando il Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e approvando un nuovo regolamento per la disciplina dell'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia, in ottemperanza ai principi della vigente normativa;

considerato che per redigere la proposta di Piano in approvazione sono stati valutati i dati concreti rilevati in questi anni di vigenza del Piano, l'appetibilità delle aree espresse dal numero degli operatori a spunta, il disinteresse verso alcune aree, la presenza degli operatori assegnatari quale indice di apprezzamento del mercato o dell'area, nonché le segnalazioni pervenute dagli operatori e dai cittadini, i riscontri del Servizio Polizia Municipale nei casi nei quali siano stati verificati problemi di gestione della viabilità;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 29\11\2013 di approvazione del Piano del Commercio su aree pubbliche che si va ad aggiornare ;

dato atto che il Piano, per previsione di legge (LR n.28\2005), deve contenere:

1. la ricognizione dei posteggi nei mercati, fuori mercato e nelle fiere;
2. l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, fiere, fiere promozionali e posteggi fuori mercato;
3. individuazione delle aree nelle quali l'esercizio dell'attività commerciale è vietato o comunque sottoposto a condizioni;

considerato che l'aggiornamento del piano oggetto del presente atto :

-non prevede variazioni per i mercati esistenti , nè in merito alla loro ubicazione nè al numero dei posteggi

- non viene dato seguito alla sperimentazione dello spostamento del mercato di Montopoli (dalla attuale ubicazione a Piazza Einaudi) in quanto sono state riscontrate forti perplessità sulla migliore fruibilità dell'area sia da parte degli operatori che degli utenti;

- il mercato del quale si prevedeva l'istituzione sulla frazione di Casteldelbosco viene trasformato in „posteggi aggregati fuori mercato“ al fine di dare una più idonea risposta alle esigenze della cittadinanza e della rete distributiva della frazione ;

-vista l'impossibilità di mantenere l'attuale parcheggio fuori mercato nella attuale ubicazione (SP Romanina - Zona Industriale Fontanelle- su area privata messa temporaneamente a disposizione del Comune), sia per l'intervenuta indisponibilità dell'area che per una valutazione sulla effettiva rispondenza, e in termini di ubicazione che di svolgimento, alle necessità di offrire, nella zona , un servizio alla popolazione, alle ditte presenti , a coloro che vi gravitano per lavoro o che vi transitano, viene individuato, in sostituzione, un nuovo posteggio fuori mercato in Piazza Magellano con una copertura del servizio su più giorni della settimana ed in orario antimeridiano e pomeridiano;

-non vengono apportate modifiche sulle fiere (non istituite sul comune) mentre viene istituzionalizzata la presenza delle fiere promozionali esistenti da tempo ;

-il divieto di vendita in forma itinerante viene istituito solo nell'area a parcheggio di piazza S.Chiera (S.Romano) e nelle aree a verde;

considerato che il Piano portato in approvazione è stato oggetto di concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative e che la seduta di concertazione è stata tenuta , senza rilievi nei confronti del documento presentato, in data 16\11\2016;

dato atto altresì che la bozza di **Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche** è il risultato di un complesso lavoro del gruppo costituito dagli Assessori e dai referenti tecnici del Comprensorio del Cuoio (Montopoli in VA- Castelfranco di Sotto- S.Croce S\A-Santa Maria a Monte- S.Miniano) ed è stato oggetto anch'esso oggetto di concertazione a livello di area (con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative) e che la seduta di concertazione, tenutasi in maniera unitaria, si è svolta , senza rilievi nei confronti del documento presentato, in data 16\11\2016;

Visto il parere favorevole espresso dalla **commissione Consiliare territorio** in data

15\11\2016;

acquisito il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, del Responsabile SUAP in ordine alla regolarità tecnica e dato atto che non necessita il parere contabile in quanto la proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Visto l'esito della votazione, espressa in forma palese e riscontrata con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 12
Consiglieri favorevoli: n. 11
Consiglieri astenuti: n. 1 (Poti)
Consiglieri contrari: n. 0

DELIBERA

1) di approvare il documento:

Pianificazione del Commercio su aree pubbliche- aggiornamento

di cui all'**allegato A)** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare il documento:

Regolamento comunale per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche

di cui all'**allegato B)** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di dare atto che il Piano ed il Regolamento per la disciplina dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, approvati rispettivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n 74\2013 e Deliberazione Consiglio Comunale n. 8 \2004 sono sostituiti integralmente dagli atti approvati con il presente atto.

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'**urgenza**, al fine di consentire al , di approntare i bandi di assegnazione e di trasmetterli alla Regione Toscana per la pubblicazione , come previsto dalla L.R.28/2005 e per lo svolgimento della **procedura** di assegnazione delle concessioni in scadenza

Visto l'esito della successiva votazione, in forma palese e riscontrata con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 12
Consiglieri favorevoli: n. 11
Consiglieri astenuti: n. 1 (Poti)
Consiglieri contrari: n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Comune di Montopoli in Val d'Arno
Provincia di Pisa

Pianificazione del commercio su aree pubbliche

Aggiornamento

approvato con delib. Consiglio comunale n. ¹¹³ ----- del ^{29/11/2016}

PREMESSA

Il presente atto nasce quale aggiornamento al precedente piano approvato con Deliberazione C.C. n. 74 del 29\11\2013.

Da una analisi e valutazione dei mercati esistenti e dalla concreta analisi degli stessi alla luce delle effettive richieste e segnalazioni pervenute al Comune nel corso della vigenza del piano si ritiene di dover arrivare alla previsione di seguito riportata.

Attualmente nel comune di Montopoli in Val d'Arno si tengono quattro mercati annuali tutti con cadenza settimanale. Le schede sottostanti riepilogano le caratteristiche generali di questi mercati; in ogni mercato istituito sul comune vi è un posteggio riservato ai produttori agricoli ed uno riservato ai portatori di handicap (alimentare\non alimentare).

Dal punto di vista della numerosità dei posteggi, il mercato più importante del comune è il Mercato di San Romano che si svolge il Mercoledì mattina, giornata nella quale praticamente sono assenti altri mercati in zona.

Vengono quindi confermati nella attuale ubicazione e nella previsione del numero di posteggi precedente piano i mercati di

- San Romano
- Capanne
- Marti
- Montopoli

Per il mercato di Montopoli il precedente piano ipotizzava uno spostamento sperimentale in altra ubicazione: la previsione di tale spostamento non ha trovato però favorevoli gli utenti e sono state registrate molte perplessità, anche in relazione agli spazi di sosta, in merito ad un effettivo miglioramento della fruibilità dell'area. L'Amministrazione ha quindi optato per confermare l'attuale ubicazione, operando sulla viabilità di accesso all'area mercatale al fine di risolvere le problematiche che erano emerse.

Sul precedente piano si prevedeva l'attivazione di un nuovo mercato nella frazione di **Casteldelbosco**, mai attivato in quanto mai richiesto dagli operatori.

In questi anni nella Frazione di Casteldelbosco sono stati riscontrati degli importanti cambiamenti sull'offerta commerciale in sede fissa: è rimasto attivo l'esercizio di vicinato non alimentare ed è attivo un esercizio commerciale uno con merceologia alimentare e non alimentare. Questi esercizi sono attualmente ubicati al centro del paese e sono molto operativi. Il paese invece risulta carente di offerte commerciali di prodotti quali prodotti ittici freschi, calzature, articoli in pelle e cuoio.

Si ritiene pertanto che l'**istituzione di posteggi fuori mercato** destinati, in un giorno della settimana, a posteggio per la vendita specifiche merceologie potrebbe dare risposta alla popolazione residente e rivitalizzare l'offerta complessiva.

L'attuale posteggio fuori mercato nel territorio comunale sulla provinciale Romanina (viabilità di accesso alla Zona Industriale Fontanelle- principale area produttiva del comune) per la vendita di generi alimentari è ubicato su un'area privata, messa temporaneamente a

disposizione del Comune. Tale area , a partire dalla scadenza dell'attuale concessione , non sarà più in disponibilità del Comune.

Suddetto posteggio voleva dare risposta di offerta commerciale nella zona in quanto risultava sfornita di servizi commerciali al dettaglio e di esercizi di somministrazione al pubblico: la situazione è rimasta invariata risultando presenti nell'area solo un pubblico esercizio (ristorante) e un circolo privato con somministrazione riservato ai soci della ENPAS. I giorni di attività del precedente posteggio, da venerdì a domenica, in realtà non hanno dato completa risposta alle carenze del servizio ed in particolare ai frequentatori dell'area produttiva e delle ditte ivi esistenti (ad eccezione del magazzino Conad poche sono le ditte aperte di sabato o domenica) fornendo più che altro un servizio agli automobilisti di passaggio.

Quindi , vista anche l'impossibilità di mantenere il posteggio suddetto nella attuale ubicazione si è ritenuto di individuare, in sua sostituzione, un' area pubblica comunque gravitante sulla stessa zona industriale dove istituire un posteggio fuori mercato che possa offrire un servizio complementare alla popolazione residente, a coloro che vi gravitano per lavoro nonché ai pendolari che vi transitano. Da questa considerazione nasce anche la necessità di apportare , per il nuovo posteggio, una modifica ai giorni di attività sulla settimana nonché di prevedere un orario articolato sia nelle orario antimeridiano che pomeridiano per venire incontro ai potenziali clienti, nella maggioranza dipendenti o collegati alle imprese che operano nella zona industriale.

Riflessioni conclusive

Dall'analisi della situazione attuale del commercio su aree pubbliche nel comune di Montopoli in Val d'Arno si può concludere quanto segue:

1. la dotazione commerciale relativa ai **mercati** appare nel complesso piuttosto scarsa e non in grado di attrarre ulteriore domanda commerciale; tuttavia i mercati presenti, grazie soprattutto alla copertura delle frazioni più importanti del territorio comunale, sembrano essere in grado di soddisfare almeno le esigenze della popolazione locale. Si ritiene opportuno dimensionare i mercati tenendo di conto della effettive richieste da parte degli spuntasti, richieste che segnalano la presenza di una domanda di riferimento.
2. Pur non essendo presenti **fiere** gestite direttamente dagli uffici comunali il comune di Montopoli in Val d'Arno offre ai residenti e ai visitatori una serie di manifestazioni e fiere promozionali che sembrano essere in grado di soddisfare le esigenze dei cittadini. Gli eventi, gestiti da organizzazioni locali, sono ormai entrate a far parte delle tradizioni locali e si svolgono sia nel capoluogo, sia nelle frazioni minori con una concentrazione soprattutto nel periodo Settembre-Ottobre.
3. Per quanto riguarda i **posteggi fuori mercato**, si ritiene che al di là della zone individuata (Zona industriale Fontanelle- Frazione di Casteldelbosco) non vi siano altre zone del territorio che si prestino adeguatamente ad una programmazione di questa forma di commercio in quanto non rileviamo zone non sufficientemente servite dalla rete commerciale e non risultano pervenute richieste in tal senso da parte della cittadinanza .

Mercato di Montopoli (capoluogo)

Pur essendo il mercato del Capoluogo, non ha dimensioni molto grandi. E' composto da n. 17 posteggi dei quali solo n. 6 (alimentari e 3 non alimentari) attivi. Visto il limitato numero di posteggi questo mercato ha una capacità attrattiva piuttosto bassa e quindi un'utenza principalmente locale.

Il mercato, comunque, è facilmente raggiungibile da ogni parte del comune grazie alla sua ubicazione.

Non si rilevano problematiche legate ai parcheggi per i visitatori del mercato in quanto gli autoveicoli possono essere agevolmente parcheggiati lungo Via Unità d'Italia e via di Capanne o nell'antistante piazza (parcheggio di Via Falchi) - La recente modifica di accesso all'area rende più agevole la circolazione anche nel momento di maggior congestionamento dovuto all'uscita degli alunni di vicini plessi scolastici. La programmazione si basa sulle effettive presenze e sulle richieste di occupazione registrate.

Bacino di utenza: Montopoli Capoluogo, frazione di Capanne.

Ferme restando le dimensioni dei posti assegnati precedentemente, per i posteggi liberi e per il posteggi riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli è prevista una superficie di 40 mq cadauno.

Scheda del Mercato:

Luogo di svolgimento: Montopoli capoluogo

Ubicazione : Piazza M.Pertici

Tipologia mercato: annuale a cadenza settimanale

Giorno di svolgimento : Sabato

Numero posteggi: n. 11

riservati come di seguito :

n. 4 settore alimentare

n. 5 settore non alimentari

n. 1 produttore agricolo

n. 1 portatore di handicap (senza indicazione di settore)

Area di mercato e dislocazione dei posteggi : riportate rispettivamente in fig. 1 e fig. 2

Posteggi attualmente attivi : n. 6

n. 3 del settore alimentare

n. 3 del settore non alimentare

orari di vendita : orario antimeridiano come previsto in regolamento e specifica ordinanza Sindacale

Mercato di San Romano

Si tratta del principale mercato del comune con 27 posteggi totali di cui 20 attivi. Si svolge nella frazione di San Romano ed è totalmente inserito all'interno di Piazza della Costituzione. Grazie alla sua immediata raggiungibilità (la piazza si trova lungo la SS67- Tosco-Romagnola) possiamo dire che il mercato si trova in una posizione ottimale e offre un adeguato servizio all'utenza.

Per questo motivo oltre ai residenti della frazione che lo ospita, vi si recano visitatori dalle frazioni vicine del comune di Montopoli e anche persone abitanti in località fuori comune, in particolare dal territorio di San Miniato e Castelfranco di Sotto.

Non si rilevano particolari problemi per la sosta, in quanto questa è consentita lungo la stessa Via Tosco-Romagnola (Via Matteotti) e una strada laterale, Via XXV Aprile., Piazza S.Chiera

Bacino di utenza: tutto il comune di Montopoli. Comune di San Miniato. Comune di Castelfranco di Sotto.

Scheda del Mercato:

Luogo di svolgimento: San Romano

Ubicazione : Piazza Della Costituzione

Tipologia mercato: annuale a cadenza settimanale

Giorno di svolgimento : mercoledì

Numero posteggi: n. 27

riservati come di seguito :

n. 8 settore alimentare

n. 17 settore non alimentari

n. 1 produttore agricolo

n. 1 portatore di handicap (senza indicazione di settore)

Area di mercato e dislocazione dei posteggi : riportate rispettivamente in fig. 3 e fig. 4

Posteggi attualmente attivi: n. 20

n. 7 del settore alimentare

n. 12 del settore non alimentare

n. 1 produttore agricolo

orari di vendita: orario antimeridiano come previsto in regolamento e specifica ordinanza Sindacale

In caso di occupazione temporanea di piazza della Costituzione, il mercato settimanale si svolge nell'area di parcheggio adiacente a via Cavour.- Piazza Giovanni Paolo II.

Questo spostamento, già sperimentato nel corso di validità del piano esistente, ha trovato favorevole risposta sia da parte degli operatori che dei clienti-(fig. 5)

Mercato di Marti

E' composto da n. 6 posteggi dei quali solo n. 2 (generi alimentari) attivi.

Vi si recano, viste le sue modeste dimensioni, per la maggior parte i residenti della stessa frazione. L'accessibilità è buona e il parcheggio per la sosta delle auto dei visitatori, pur limitato, è garantito dagli spazi lungo Via Mazzini e in prossimità del parcheggio per gli autobus.

Bacino di utenza: Frazione di Marti.

Per il piccolo mercato settimanale di Marti si conferma la superficie dell'attuale area mercatale di Piazza Martiri dell'Intifada (ex piazza del Bastione).

Scheda del Mercato:

Luogo di svolgimento: Marti

Ubicazione : Piazza Martiri dell'Intifada

Tipologia mercato: annuale a cadenza settimanale

Giorno di svolgimento : giovedì

Numero posteggi: n. 6

riservati come di seguito :

n. 2 settore alimentare

n. 2 settore non alimentari

n. 1 produttore agricolo

n. 1 portatore di handicap (senza indicazione di settore)

Area di mercato e dislocazione dei posteggi : riportate rispettivamente in fig. 6 e fig. 7

Posteggi attualmente attivi: n. 2

n. 2 del settore alimentare

orari di vendita: orario antimeridiano come previsto in regolamento e specifica ordinanza Sindacale

Mercato di Capanne

Viene confermata l'area mercatale in Piazza Vittorio Veneto. Si conferma altresì l'attuale delimitazione dell'area mercatale che sicuramente favorisce un raccorpamento dei posteggi e quindi una migliore fruibilità da parte degli utenti. Da considerare inoltre che l'area, come individuata, permette di lasciare un'area a parcheggio sulla piazza stessa.

La zona di mercato potrebbe ospitare un numero molto superiore di ambulanti, ma non è stato rilevato un interesse da parte degli operatori. Siamo, dunque, di fronte ad un mercato molto sotto dimensionato rispetto le proprie potenzialità localizzative. Vi si recano per la maggior parte i residenti della stessa frazione e una piccola percentuale di visitatori provenienti da Marti e Montopoli.

Bacino di utenza: Frazioni di Capanne, Marti e Montopoli.

Scheda del Mercato:

Luogo di svolgimento: Capanne

Ubicazione : Piazza Vittorio Veneto

Tipologia mercato: annuale a cadenza settimanale

Giorno di svolgimento : martedì

Numero posteggi: n. 7

riservati come di seguito :

n. 2 settore alimentare

n. 3 settore non alimentari

n. 1 produttore agricolo

n. 1 portatore di handicap (senza indicazione di settore)

Area di mercato e dislocazione dei posteggi : riportate rispettivamente in fig. 8 e fig. 9

Posteggi attualmente attivi: n. 2

n. 1 del settore alimentare

n. 1 del settore non alimentare

orari di vendita: orario antimeridiano come previsto in regolamento e specifica ordinanza Sindacale

Posteggi fuori mercato

Si prevedono, per quanto argomentato in premessa, i seguenti posteggi fuori mercato :

Posteggio fuori mercato - Capanne (Zona Industriale Fontanelle)

Luogo di svolgimento: Capanne

Ubicazione : Piazza Magellano

Tipologia posteggio : annuale a cadenza settimanale

Giorni di svolgimento : dal lunedì al venerdì

Numero posteggi: n. 1

riservato al settore alimentare e specializzato in vendita salumi, porchetta, bibite , panini - gastronomia -con possibilità di somministrazione

superficie mq : 40

Area del posteggio : riportata in fig. 10

orari di vendita : orario che copra sia la fascia antimeridiana che quella pomeridiana (indicativamente dalle 10,00 alle 18,00)

Posteggi aggregati fuori mercato - Casteldelbosco

Luogo di svolgimento: Casteldelbosco

Ubicazione : Piazza G.Capponi

Tipologia posteggio : annuale a cadenza settimanale

Giorni di svolgimento : sabato

Numero posteggi: n. 2

riservati come di seguito :

n. 1 settore alimentare specializzato e limitato a prodotti ittici freschi

n. 1 settore non alimentare specializzato e limitato ad articoli di pelletteria , calzature, articoli in pelle e\o cuoio

superficie di ciascun posteggio mq : 30

Area del posteggio : riportata in fig. 11

orari di vendita : orario antimeridiano con stesso orario delle aree mercatali

- Festa patronale della Madonna del Buon Viaggio

Ubicazione: Capanne - Tutto il centro urbano

Giorno di svolgimento : ultima domenica di settembre

Orario di svolgimento: dalle 9,00 alle 19,00

Posteggi riservati alla vendita di alimentari e dolci, non alimentari e giocattoli, prodotti artigianali, hobbistica.

- Festa del cacciatore

Ubicazione : S.Romano - Piazza Costituzione e Via Matteotti

Giorno di svolgimento: 1°domenica di ottobre

Orario di svolgimento: dalle 9,00 alle 19,00

Posteggi riservati alla vendita di prodotti alimentari, non alimentari, hobbistica, piccolo artigianato, animali vivi, piccolo collezionismo.

In occasione di particolari eventi (Carnevale, carnevale estivo, festività natalizie, rievocazione storica, feste patronali, eventi promossi da associazioni e legati alle proprie finalità istituzionali, ecc.) potranno essere assegnati posteggi temporanei per la vendita di specifiche tipologie legate alla manifestazione stessa limitatamente alle aree pubbliche dove la stessa si svolge: l'assegnazione dei posteggi, con le modalità stabilite dal vigente *Regolamento comunale per le aree pubbliche*, sarà effettuata a cura dell' Ente organizzatore autorizzato dal Comune a realizzare l'evento.

Commercio in forma itinerante

E' vietata la vendita in forma itinerante per tutte le categorie merceologiche , compresi i produttori agricoli, nella piazza S.Chiara - Frazione di San Romano (fig. 12)- .

Viene inserito altresì il divieto di svolgimento del commercio in forma itinerante nelle aree a verde pubblico ed evidenziato il divieto nelle aree private.

Per gli orari di esercizio si fa rimando al Regolamento ed alla relativa Ordinanza Sindacale

Altre presenze commerciali sul territorio

Sul territorio inoltre sono presenti:

- un chiosco per la vendita di giornali e riviste- punto esclusivo - ubicato nella Piazza della Stazione ferroviaria

- un manufatto che insiste su area pubblica (area a parcheggio con accesso da via Galvani)- in disponibilità del Comune un tempo adibito ad esercizio di somministrazione .

I suddetti saranno oggetto di separata valutazione programmatica e, in rispetto alla vigente normativa, assegnate\riassegnate mediante bandi ad evidenza pubblica e sulla base delle linee applicative dell'intesa della Conferenza unificata del 05\07\2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche come recepite dalla delib. Giunta regionale n. 856 del 6\9\2016.

Durata del Piano

L'art. 40 comma 4 della LRT n. 28\2005 prevede una durata minima almeno triennale del piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ma non fornisce limitazioni

Fiere

All'interno del territorio comunale non si svolgono fiere gestite direttamente dall'Amministrazione comunale nè si prevede l'istituzione di tali eventi.

Fiere Promozionali ed altri eventi

Sul territorio vengono organizzate varie manifestazioni , a cadenza annuale , proposte e organizzate da vari soggetti organizzatori locali.

Entro il 31\12 di ogni anno l'Amministrazione approva il calendario delle fiere promozionali e provvede ad aggiornarlo in caso si presentino richieste ritenute rispondenti agli obiettivi di valorizzazione del territorio. In tale contesto approva le diverse aree per ospitare le fiere inserite in programma.

Nel territorio comunale sono ad oggi individuate le seguenti fiere promozionali:

- Fiera promozionale dell'antiquariato

Ubicazione: Capanne -Piazza Vittorio Veneto e viabilità limitrofe

Giorno di svolgimento: 2 giugno

Orario di svolgimento: dalle 9,00 alle 19,00

Posteggi riservati ad oggetti di antiquariato, piccolo collezionismo, piccolo artigianato, hobbistica .

- Festa patronale della Madonna di San Romano

Ubicazione: San Romano -Piazza Costituzione, Via Matteotti

Giorno di svolgimento: 8 settembre

Orario di svolgimento: dalle 9,00 alle 19,00

Posteggi riservati alla vendita di alimentari e dolci, non alimentari e giocattoli, hobbistica

- Martinfiera

Ubicazione: Marti -tutto il centro urbano

Giorno di svolgimento: 3° fine settimana di settembre (sabato e domenica)

Orario di svolgimento: dalle 9,00 alle 19,00

Posteggi riservati alla vendita di alimentari e dolci, non alimentari e giocattoli, prodotti artigianali, piccolo antiquariato, animali vivi, hobbistica

- Fiera degli uccelli

Ubicazione: Montopoli capoluogo-Via Unità d'Italia, Via Roma , Piazza Menotti, Piazza I.Falchi, Piazza Einaudi

Giorno di svolgimento : ultima domenica di settembre

Orario di svolgimento: dalle 9,00 alle 19,00

Posteggi riservati alla vendita di animali vivi, alimentari e dolci, non alimentari e giocattoli, prodotti artigianali, piccolo antiquariato

temporali per la sua durata. Pertanto il presente piano rimane valido fino al prossimo aggiornamento da effettuarsi secondo le modalità previste per la sua approvazione.

Fig. 1 - Area mercatale Montopoli capoluogo



Fig. 3 - Area mercatale Frazione di San Romano



Fig. 4-

SAN ROMANO -

- Piazza Della Costituzione

N. posteggio	tipologia
1	Alimentare
2	Alimentare
3	Alimentare
4	Alimentare
5	Alimentare
6	Alimentare
7	Alimentare
8	Produttore agricolo
9	Alimentare
10	Non alimentare
11	Non alimentare
12	Non alimentare
13	Non alimentare
14	Non alimentare
15	Non alimentare
16	Non alimentare
17	Non alimentare
18	Non alimentare
19	Non alimentare
20	Non alimentare
21	Non alimentare
22	Non alimentare
23	Non alimentare
24	Non alimentare
25	Non alimentare
26	Handicap
27	Non alimentare




Fig. 5 - Localizzazione del Mercato di san Romano ed area di svolgimento di riserva in caso di occupazione di Piazza della Costituzione



Fig. 6 - Area mercatale frazione di Marti



Fig. 7

MARTI - Piazza martiri dell' Intifada

N.	tipologia
1	Non alimentare
2	Handicap
3	Non alimentare
4	Produttore agricolo
5	Alimentare
6	Alimentare




Fig. 9

CAPANNE - Piazza V. Veneto

N.	tipologia
1	Handicap
2	Non alimentare.
3	Non alimentare
4	Alimentare
5	Alimentare
6	Produttore Agricolo
7	Non Alimentare




Fig. 10: area per posteggio fuori mercato Capane- Zona Fontanelle



Fig. 11 - Area per posteggi fuori mercato frazione Casteldelbosco



Fig 12 -Piazza S.Chiera - (area con divieto di commercio ambulante)



Comune di Montopoli in Val d'Arno
Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO
DELLE FUNZIONI COMUNALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE.**

Articolo 40, comma 5 della Legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).

INDICE

Titolo 1 - Disposizioni generali

- Articolo 1 - Ambito di applicazione
- Articolo 2 - Definizioni
- Articolo 3 - Esercizio dell'attività
- Articolo 4 - Normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza
- Articolo 5 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche
- Articolo 6 - Vendita per mezzo di veicoli
- Articolo 7- Orari

Titolo 2 - Mercati e Fiere

- Articolo 8 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio
- Articolo 9 - Assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale nei mercati e nelle fiere
- Articolo 10 - Criteri per la riassegnazione dei posteggi in scadenza nei mercati e nelle fiere
- Articolo 11 - Assegnazione dei posteggi riservati
- Articolo 12 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi
- Articolo 13- Modalità di registrazione delle presenze
- Articolo 14- Subingresso nel titolo abilitativo
- Articolo 15 - Spostamento del mercato e della fiera
- Articolo 16- Miglioria e scambio di posteggi
- Articolo 17- Mercati e fiere a carattere sperimentale
- Articolo 18- Mercati straordinari
- Articolo 19 -Individuazione di nuovi mercati e fiere
- Articolo 20- Funzionamento dei mercati e delle fiere
- Articolo 21- Circolazione pedonale e veicolare
- Articolo 22- Mercati: localizzazione e caratteristiche
- Articolo 23- Fiere: localizzazione e caratteristiche

Titolo 3- Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato

Articolo 24- Partecipazione

Articolo 25 Assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale

Articolo 26- Riserva di posteggi e rilascio delle concessioni temporanee

Articolo 27- Rinvio

Titolo 4- Posteggi fuori mercato

Articolo 28- Assegnazione dei posteggi fuori mercato

Articolo 29 - Spostamento di posteggi fuori mercato

Articolo 30- Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

Articolo 31- Posteggi fuori mercato a carattere sperimentale

Articolo 32 Circolazione pedonale e veicolare

Articolo 33 - Posteggi fuori mercato: localizzazione e caratteristiche

Titolo 5- Commercio itinerante

Articolo 34- Abilitazione all'esercizio dell'attività

Articolo 35- Modalità di svolgimento

Articolo 36- Divieto dell'esercizio del commercio itinerante

Titolo 6 - Fiere Promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario

Articolo 37 - Assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali e rilascio delle concessioni temporanee

Articolo 38- Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

Articolo 39- Fiere promozionali a carattere sperimentale

Articolo 40- Circolazione pedonale e veicolare

Articolo 41 -Manifestazioni commerciali a carattere straordinario e rilascio delle concessioni temporanee

Titolo 7 - Disposizioni finali e transitorie

Articolo 42-Tariffe per la concessione del suolo pubblico

Articolo 43- Revoca, sospensione e decadenza del titolo abilitativo

Articolo 44- Sanzioni

Articolo 45- Disposizioni transitorie

Articolo 46 - Graduatorie

Articolo 47 -Abrogazione precedenti disposizioni e Rinvio

Titolo 1 - Disposizioni generali

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 117, comma 6 della Costituzione ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 40, comma 5 della legge regionale 28/2005 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).
2. Il regolamento è approvato dal Consiglio Comunale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.
- 3 Il regolamento è aggiornato con le medesime modalità previste per la sua approvazione.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a. per **legge** la legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su are epubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);
- b. per **commercio su aree pubbliche**, le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree di proprietà pubblica, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
- c. per **aree pubbliche**, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà` privata gravate da servitu` di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- d. per **piano**, il piano comunale del commercio su aree pubbliche di cui all` articolo 40 della legge;
- e. per **mercato**, l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;
- f. per **mercato straordinario**, l` edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
- g. per **fiera**, la manifestazione commerciale caratterizzata dall` afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- h. per **fiera specializzata nel settore dell'antiquariato**, la manifestazione commerciale volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti dell'antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale;
- i. per **fiera promozionale**, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonche` attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive alla quale possono partecipare oltre agli operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel Registro delle Imprese;
- j. per **manifestazione commerciale a carattere straordinario**, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;

- k. per **posteggio nel mercato, fuori mercato o nella fiera** le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione agli operatori;
- l. per **autorizzazione e contestuale concessione pluriennale di posteggio**, l'atto rilasciato dal SUAP (Sportello unico attività produttive) competente per il territorio in cui ha sede il posteggio che consente l'utilizzo dello stesso in un mercato, fuori mercato o nella fiera;
- m. per **abilitazione all'esercizio itinerante**, la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) al SUAP competente per il territorio nel quale s'intende avviare l'attività;
- n. per **concessione temporanea**, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito della fiera specializzata nel settore dell'antiquariato, della fiera promozionale e della manifestazione commerciale a carattere straordinario;
- o. per **spunta**, l'operazione con la quale, prima dell'orario di vendita, vengono assegnati giornalmente i posteggi occasionalmente liberi nel mercato, nella fiera e fuori mercato;
- p. per **presenze in un mercato, nella fiera e fuori mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
- q. per **miglioria**, la possibilità per un operatore titolare di autorizzazione/concessione di posteggio in un mercato o in una fiera, di trasferirsi in un altro purché non assegnato;
- r. per **scambio**, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in un mercato o in una fiera, di scambiarsi il posteggio.
- s. per **attività stagionali**, le attività che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.

Articolo 3 **Esercizio dell'attività**

1. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato da imprenditori individuali e da società regolarmente costituite e può svolgersi:
 - a) su posteggi dati in concessione;
 - b) in forma itinerante nelle aree dove è consentito l'esercizio.
2. L'esercizio dell'attività è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal SUAP- Sportello Unico Attività Produttive, qualora effettuato su posteggio, oppure a SCIA-Segnalazione Certificata Inizio Attività, se effettuato in forma itinerante.
3. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico sanitaria.
4. In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci, l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti e collaboratori in possesso della dichiarazione, redatta in conformità agli articoli 46 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000, attestante il rapporto con l'impresa da esibire su richiesta dagli organi di vigilanza e controllo.
6. L'esercizio dell'attività è soggetto all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva, ai sensi degli articoli 40 bis e seguenti della legge.

Articolo 4 **Normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza**

1. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze comunali.
2. Gli operatori che esercitano l'attività mediante veicoli attrezzati con impianti di cottura a GPL sono soggetti all'apposita normativa in materia di sicurezza, alla quale si rimanda.

Articolo 5

Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. Le tende di protezione al banco di vendita possono sporgere dallo spazio loro assegnato a condizione che siano collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e che comunque non siano di impedimento alla circolazione dei veicoli di emergenza.
3. Le aste verticali di sostegno alle tende di protezione al banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata. La merce appesa ad apposite strutture di sostegno poste sotto le tende suindicate non deve essere collocata oltre la superficie assegnata.
4. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
5. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico da comunicare al Servizio Polizia Municipale) è considerato assente a tutti gli effetti.
6. E' obbligatoria l'esibizione del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività in originale qualora richiesto dagli organi di vigilanza.
7. Tutte le merci esposte al pubblico devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita e le altre indicazioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 6

Vendita per mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
2. E' altresì consentito lo stazionamento nel posteggio dei veicoli non attrezzati, a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio stesso.

Articolo 7

Orari

1. Gli orari dell'attività di vendita nei mercati, fiere, fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, indicati nelle schede del presente Regolamento, sono determinati con provvedimento del Sindaco.
2. Con provvedimento del Sindaco sono determinati anche gli orari per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

Articolo 8

Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio

1. L'autorizzazione e la concessione dodecennale di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato sono rilasciate contestualmente. L'autorizzazione abilita, nell'ambito del territorio regionale, anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
2. Un medesimo soggetto può essere titolare o possessore al massimo di due concessioni di posteggio nell'ambito dello stesso settore merceologico alimentare e non alimentare, se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento, o di tre, se il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento.
3. Nel caso di svolgimento di una fiera possono partecipare solo gli operatori già in possesso dell'abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Articolo 9

Assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale nei mercati e nelle fiere

Norme Generali

1. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione dodecennale di posteggio nel mercato e nella fiera è effettuato, con riferimento a ciascun posteggio, mediante la predisposizione di appositi bandi da inviarsi entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.
2. I bandi sono pubblicati anche sul sito internet del Comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
Il bando contiene:
 - l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio e l'eventuale specificazione che trattasi di un mercato o di una fiera di nuova istituzione;
 - l'elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell'articolo 38 della legge;
 - l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato, l'intera fiera o singoli posteggi ;
 - il termine entro il quale il comune redige la graduatoria, che non può comunque superare sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.
3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione dodecennale di posteggio nei mercati e nelle fiere è presentata allo Sportello Unico Attività Produttive- SUAP a partire dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando comunale nel B.U.R.T.

Criteri per l'assegnazione di posteggi in mercati e fiere esistenti

4. In caso di pluralità di domande concorrenti, l'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di posteggi resisi disponibili o di nuova istituzione nei mercati e nelle fiere esistenti sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche. L'anzianità è riferita al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione al bando, cumulata con quella dell'eventuale diretto dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio, senza cumulo di anzianità di eventuali ulteriori titolari pregressi. Per il calcolo del punteggio si applica la tabella seguente:

- 1) anzianità d'iscrizione fino a 5 anni: 40 punti;
- 2) anzianità d'iscrizione compresa tra 5 e 10 anni: 50 punti;
- 3) anzianità d'iscrizione superiore a 10 anni: 60 punti.

b) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione. Si attribuisce un punteggio fino a un massimo di 40 punti al soggetto che vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato o sulla fiera.

c) nel caso in cui il mercato o la fiera siano localizzati nel Centro Storico, o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, si attribuiscono 7 punti all'operatore che assume l'impegno di rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e di rispettare eventuali particolari condizioni (tipologia dei prodotti in offerta, caratterista della struttura). L'operatore aggiudicatario è tenuto ad attuare l'impegno entro il termine previsto dal bando.

A parità di punteggio totale, le domande concorrenti saranno sottoposte a sorteggio alla presenza dei diretti interessati.

5. Prima della pubblicazione dei bandi di cui al comma 1 può procedersi alla predisposizione di un bando per la miglioria riservato agli operatori del mercato o della fiera, concessionari di posteggio, sulla base di quanto previsto all'articolo 16.

Criteria per l'assegnazione di posteggi in mercati e fiere di nuova istituzione

6. L'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di posteggi nei mercati e nelle fiere di nuova istituzione sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

a) qualità dell'offerta, valutata in base alla vendita di prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy e prodotti della tradizione (5 punti):

b) tipologia del servizio fornito, valutato in base all'impegno a consegnare la spesa a domicilio, alla vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, alla vendita on line o alla disponibilità all'effettuazione di orari alternativi o supplementari (3 punti);

c) utilizzo di strutture compatibili dal punto di vista architettonico con il territorio, quali banchi in legno, e/o ecocompatibili, o quali automezzi a basso impatto ambientale (2 punti);

A parità di punteggio, si terrà conto della professionalità dell'operatore, espressa in termini di maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente.

In caso di ulteriore parità di punteggio si procede mediante sorteggio.

Articolo 10

Criteria per la riassegnazione dei posteggi in scadenza nei mercati e nelle fiere

1. Successivamente alla scadenza delle date di cui al successivo articolo 45 del presente Regolamento e soltanto in fase di prima applicazione, l'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, cumulata a quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio e calcolata come segue:

- 1) anzianità d'iscrizione fino a 5 anni: 40 punti;
- 2) anzianità d'iscrizione compresa tra 5 e 10 anni: 50 punti;
- 3) anzianità d'iscrizione superiore a 10 anni: 60 punti.

b) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, per quanto riguarda il mercato e maggior numero di presenze pregresse, per quanto riguarda la fiera: 40 punti a favore dell'operatore titolare della concessione scaduta.

c) Nel caso in cui il mercato o la fiera siano localizzati nel Centro Storico, o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, si attribuiscono 7 punti all'operatore che assume l'impegno di rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e di rispettare eventuali particolari condizioni (tipologia dei prodotti in offerta, caratterista della struttura). L'operatore aggiudicatario è tenuto ad attuare l'impegno entro il termine previsto dal bando.

A parità di punteggio totale, le domande concorrenti saranno sottoposte a sorteggio alla presenza dei diretti interessati.

2. Alle assegnazioni di posteggio successive a quella di cui al comma 1 si applicano i criteri di priorità di cui al punto 4. lettere a) e c) del precedente articolo 9.

Articolo 11

Assegnazione dei posteggi riservati

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche sono riservati posteggi a favore:

a) dei soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992, nella misura di 1 posteggio ogni 100 posteggi in dotazione al mercato;

b) degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della l.r. 45/2007, avente sede nel medesimo ambito di interesse sovracomunale di cui all'Allegato B della l.r. 65/2014 (comuni di San Miniato, Santa Croce S.Arno, Castelfranco, Montopoli) per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, anche con riferimento alla stagionalità delle stesse.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di individuare specifici posteggi riservati ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari o possessori di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato.

4. Su richiesta degli imprenditori agricoli professionali è consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che può essere:

a) dodecennale, con validità estesa all'intero anno solare;

b) dodecennale, con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 12

Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato o della fiera non sia presente entro l'orario stabilito per l'inizio delle vendite è considerato assente e si procede all'assegnazione temporanea del posteggio ad altro operatore.

2. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati, per ogni giornata di svolgimento del mercato e della fiera, è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa.

3. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati, occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata esclusivamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 2.
5. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del comune e per posteggi localizzati nelle aree del Centro Storico per motivi di viabilità e di tutela ambientale.
6. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore non può in ogni caso essere ammesso al posteggio per tale giornata dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.

Articolo 13

Modalità di registrazione delle presenze

1. La registrazione delle presenze nel mercato e nella fiera viene effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore nonché del tipo e dei dati identificativi del titolo abilitativo.
2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio dell'attività di vendita, altrimenti verrà considerato assente.
3. Qualora l'operatore non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato la registrazione non ha luogo.
4. La registrazione delle presenze nel mercato è effettuata esclusivamente a favore dell'operatore che svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercato.
5. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.
6. La registrazione delle presenze nella fiera è effettuata:
 - a) per gli eventi di durata fino a 2 giorni a favore dell'operatore che svolga l'attività nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione;
 - b) per gli eventi di durata superiore a 2 giorni a favore dell'operatore che svolga l'attività nel posteggio assegnato per almeno due terzi della durata della manifestazione.
7. Nel caso in cui eventi gravi ed eccezionali (neve, altre calamità, ecc.) comportino l'assenza dal mercato o dalla fiera di oltre il 50% degli operatori tale assenza è da considerarsi giustificata.

Articolo 14

Subingresso nel titolo abilitativo

1. Il subingresso per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di essa è soggetto a comunicazione da effettuarsi dal subentrante al SUAP-Sportello Unico Attività Produttive competente per territorio.
2. Il subentrante nel titolo abilitativo acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.
3. Il subingresso nel titolo abilitativo è soggetto all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 77, comma 2 bis e 2 ter della legge.
4. Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett a) è consentito solo a favore di un altro soggetto portatore di handicap.

Articolo 15

Spostamento del mercato e della fiera

1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 40, comma 6 della legge, ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, il comune, previa concertazione con le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, può provvedere allo spostamento di un mercato, di una fiera o di una fiera promozionale, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi.
2. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 40, comma 7 della legge, per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, il comune può trasferire o modificare, anche temporaneamente, l'assetto del mercato, della fiera, della fiera promozionale o dei posteggi fuori mercato, previa consultazione delle organizzazioni e le associazioni di cui al punto 3, definendo congrui termini per le nuove collocazioni.
3. In caso di spostamento di una parte del mercato o fiera, alla scelta dei nuovi posteggi sono chiamati tutti gli operatori solo qualora il numero dei posteggi spostati sia superiore ai 2/3 del totale complessivo dei posteggi.
4. Al fine della riassegnazione dei posteggi si tiene conto del criterio della maggiore anzianità dell'autorizzazione/concessione di posteggio e, a parità di punteggio, della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente.

Articolo 16

Miglioria e scambio di posteggi

1. Nel caso in cui si rendano disponibili uno o più posteggi (per rinuncia dell'operatore, per decadenza della concessione del posteggio, ecc.) il comune, prima di dare avvio alle procedure di cui all'art.9, può indire un bando per la loro assegnazione riservato agli operatori del mercato o della fiera concessionari di posteggio, detto "bando di miglitoria".
2. Il bando per la miglitoria può essere indetto anche nel caso in cui, oltre alla disponibilità di uno o più posteggi, ne venga fatta apposita richiesta da parte di uno o più operatori concessionari di posteggio nel mercato o nella fiera;
3. Gli operatori interessati a migliorare la propria collocazione all'interno presentano domanda scritta al comune, entro 10 giorni dall'indizione del bando.
4. I criteri per la miglitoria del posteggio sono i seguenti:
 - a) maggiore anzianità di permanenza nel posteggio nel mercato o fiera, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio;
 - b) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dall'iscrizione quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare della concessione di posteggio e cumulata con quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio.
5. I posteggi che risultano liberi successivamente alle procedure di miglitoria possono essere soppressi nel caso in cui il piano preveda una riduzione dell'organico finalizzato alla riqualificazione del mercato o della fiera.
6. Lo scambio di posteggio tra due operatori dello stesso settore può essere autorizzato dal responsabile del servizio a condizioni che ciò avvenga senza modifica degli spazi assegnati e che siano rispettate le disposizioni relative ai comparti in cui sono articolati il mercato e la fiera.

Articolo 17
 Mercati e fiere a carattere sperimentale

1. Possono essere istituiti nuovi mercati e fiere a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
2. Decorso sei mesi dalla sperimentazione il consiglio comunale potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.

Articolo 18
 Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgono in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza la riassegnazione dei posteggi e sia con lo stesso organico del mercato che con un organico ridotto.
2. Per particolari esigenze possono essere previste edizioni del mercato straordinario con un organico di posteggi ridotto al numero dei concessionari che si iscriveranno alla manifestazione in oggetto. In tal caso è possibile una straordinaria assegnazione dei posteggi, da effettuare in accordo con gli operatori o secondo la graduatoria di anzianità, per la sola edizione in oggetto.
3. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate; sono invece conteggiate le presenze degli spuntisti.

Articolo 19
 Individuazione di nuovi mercati e fiere

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati e nuove fiere si tiene conto:
 - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) della compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

Articolo 20
 Funzionamento dei mercati e delle fiere

1. Il mercato e la fiera sono gestiti in maniera da assicurare l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi anche nel caso in cui si proceda, qualora previsto dal piano, all'affidamento in gestione a soggetti esterni, quali consorzi di operatori su aree pubbliche concessionari del mercato o della fiera, organizzazioni imprenditoriali del commercio o centri di assistenza tecnica di tali organizzazioni.
2. L'accesso alle aree mercatali e fieristiche è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 1 ora e mezza dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere liberate da mezzi ed attrezzature.
3. Le operazioni di spunta si svolgono a partire dalle ore 08,00 e i posti saranno assegnati al termine dei rilievi delle assenze dei concessionari all'orario di inizio del mercato o della fiera stabilito nelle relative schede.

4. Nel giorno di mercato è disposto il divieto di sosta e transito veicolare dalle ore 6,00 alle ore 16,00 nelle aree interessate.
5. Nel giorno di fiera è disposto il divieto di sosta e transito veicolare per tutta la durata della manifestazione. Nel caso in cui la fiera o la fiera promozionale si svolgano in più giorni il divieto è disposto per tutta la durata della manifestazione.
6. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato ricada in giorni festivi, lo stesso potrà comunque essere svolto nelle giornate previste. Qualora ricada nei giorni del 1° gennaio, 25 e 26 dicembre il mercato potrà svolgersi in altra giornata da concordare con la Commissione Mercato (se esistente) .

Articolo 21 **Circolazione pedonale e veicolare**

1. Le aree di svolgimento del mercato e della fiera sono interdette, con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno/i giorni e gli orari di svolgimento del mercato o della fiera.
2. Le aree saranno accessibili, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.
3. Deve essere assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto soccorso.
4. Nelle aree di cui al punto 1 è vietata la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi in uso ai soggetti portatori di handicap e di quelli il cui uso si renda necessario nel caso di eventi improvvisi di pericolo pubblico.

Articolo 22 **Mercati: localizzazione e caratteristiche**

I mercati sul territorio del Comune di Montopoli sono quelli di seguito indicati:

SCHEDA N° 1 - MERCATO DI MONTOPOLI CAPOLUOGO	
Svolgimento del mercato	Annuale
Cadenza	Settimanale
Giornata di svolgimento	Sabato
Orario	08:00 - 13:00
Ubicazione	Piazza Menotti Pertici
Totale posteggi	n. 11
Riservati ai titolari di abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche	Settore Alimentare. n.4 Settore non alimentare. n.5
Riservati agli imprenditori agricoli	n. 1
Riservati ai diversamente abili	n. 1
Definizione area mercatale ed individuazione dei singoli posteggi	All. nn. _1 e 2 del Piano

Scheda N° 2 - MERCATO DI SAN ROMANO	
Svolgimento del mercato	Annuale
Cadenza	Settimanale
Giornata di svolgimento	mercoledì
Orario	08:00 - 13:00
Ubicazione	Piazza Della Costituzione
Totale posteggi	n. 27
Riservati ai titolari di abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche	Settore Alimentare. n. 8 Settore non alimentare n. 17
Riservati agli imprenditori agricoli	n. 1
Riservati ai diversamente abili	n. 1
Definizione area mercatale ed individuazione dei singoli posteggi	All. nn 3 e 4 del Piano

Scheda N° 3 - MERCATO DI MARTI	
Svolgimento del mercato	Annuale
Cadenza	Settimanale
Giornata di svolgimento	giovedì
Orario	08:00 - 13:00
Ubicazione	Piazza M.Dell'Intifada (ex piazza del Bastione)
Totale posteggi	n. 6
Riservati ai titolari di abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche	Settore Alimentare: n.2 Settore non alimentare. n.2
Riservati agli imprenditori agricoli	n. 1
Riservati ai diversamente abili	n. 1
Definizione area mercatale ed individuazione dei singoli posteggi	All. nn 6-7 del Piano

Scheda N° 4 - MERCATO DI CAPANNE	
Svolgimento del mercato	Annuale
Cadenza	Settimanale
Giornata di svolgimento	martedì
Orario	08:00 - 13:00
Ubicazione	Piazza V.Veneto
Totale posteggi	n. 7
Riservati ai titolari di abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche	Settore Alimentare. n.2 Settore non alimentare. n.3
Riservati agli imprenditori agricoli	n. 1
Riservati ai diversamente abili	n. 1
Definizione area mercatale ed individuazione dei singoli posteggi	All. nn 8-9 del Piano

Le variazioni alle caratteristiche dei mercati, se non riguardano la loro ubicazione, il numero complessivo dei posteggi e la data di svolgimento, costituiscono variazioni non essenziali e quindi saranno apportate con determinazione dirigenziale previa concertazione delle associazioni di categoria degli operatori.

Articolo 23

Fiere: Localizzazione e caratteristiche

Non sono state istituite fiere che si svolgono sul territorio del Comune .
Eventuale istituzione di fiere sarà oggetto di modifica al Piano per il commercio su aree pubbliche. Una volta istituite le variazioni alle caratteristiche delle stesse , se non riguardano la loro ubicazione, il numero complessivo dei posteggi e la data di svolgimento, costituiscono variazioni non essenziali e quindi saranno apportate con determinazione dirigenziale previa concertazione delle associazioni di categoria degli operatori.

Titolo 3- Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato.

Articolo 24

Partecipazione

1. Alle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. A tali fiere possono partecipare anche i commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale.

Articolo 25

Assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale

1. L'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità :
 - a) maggiore professionalità acquisita con la partecipazione, nei tre anni precedenti, ad almeno cinque fiere diverse specializzate nel settore dell'antiquariato, di particolare importanza e pregio, nazionali ed internazionali e dotate di un minimo di duecento posteggi;
 - b) a parità, possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, attinenti al settore artistico, dei beni culturali o della storia dell'arte;
 - c) a ulteriore parità, si applicano i criteri di cui all'articolo 9.

Articolo 26

Riserva di posteggi e rilascio delle concessioni temporanee

1. Ferma restando quanto previsto all'articolo 11, nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato il comune può riservare posteggi ai commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca proveniente dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale.

Tali soggetti non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nella stessa fiera.

2. Per la partecipazione di commercianti in sede fissa si rilasciano concessioni temporanee.

3. Al fine del rilascio delle concessioni temporanee il comune tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa comprovata dall'iscrizione nel registro delle imprese e, a parità, determina gli ulteriori criteri.

Articolo 27

Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente titolo si rinvia alle disposizioni di cui al titolo 2.

Titolo 4 - Posteggi fuori mercato

Articolo 28

Assegnazione dei posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato sono individuati nel Piano tenendo conto delle esigenze di traffico, viabilità ed eventuali vincoli urbanistici.

2. Il SUAP-Sportello Unico Attività Produttive rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di posteggio sulla base dei criteri di cui al Titolo 2 del presente Regolamento.

3. Il bando per il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.

Art. 29

Spostamento di posteggi fuori mercato

1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 40, comma 7 della legge, per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o igiene e sanità pubblica o qualora si renda indisponibile un'area privata di cui il comune aveva la disponibilità, il Comune può trasferire o modificare, anche temporaneamente, l'assetto o il posizionamento dei posteggi fuori mercato, previa consultazione delle organizzazioni e le associazioni di cui al punto 3, definendo congrui termini per le nuove collocazioni.

2. Al fine della riassegnazione dei posteggi si tiene conto del criterio della maggiore anzianità dell'autorizzazione/concessione di posteggio e, a parità di punteggio, della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente.

Articolo 30

Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

1.L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata, per ogni giornata di svolgimento dell'attività, sulla base del criterio del più alto numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa.

2.A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche, nel registro delle imprese.

3.L'assegnazione dei posteggi riservati, occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata esclusivamente a soggetti aventi gli stessi requisiti.

4. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del comune e per posteggi localizzati nelle aree del Centro Storico per motivi di viabilità e di tutela ambientale.

Articolo 31

Posteggi fuori mercato a carattere sperimentale

1. Possono essere istituiti nuovi posteggi fuori mercato a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
2. Decorsi sei mesi dalla sperimentazione il consiglio comunale potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.

Articolo 32

Circolazione pedonale e veicolare

1. L'area riservata ai posteggi fuori mercato, individuata nel presente regolamento viene interdetta, con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi del vigente C. d. S., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno/i giorni e gli orari di svolgimento dell'attività.
2. L'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare l'area riservata ai posteggi fuori mercato o per i loro spostamenti.

Articolo 33

Posteggi fuori mercato: localizzazione e caratteristiche

I posteggi fuori mercato sul territorio del Comune di Montopoli in V.A sono quelli di seguito indicati:

SCHEDA POSTEGGI FUORI MERCATO N.1	
Svolgimento dell'attività	annuale
Cadenza	settimanale
Giornate di svolgimento	Da lunedì a venerdì compresi
Orario	10:00 - 18:00
Ubicazione	Capanne- Piazza Magellano (Zona ind. Fontanelle
superficie complessiva dei posteggi	mq. 40
Totale posteggi	n. 1
Riservati ai titolari di abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche	settore alimentare specializzato in vendita salumi, porchetta, bibite , panini - gastronomia -con possibilità di somministrazione
Definizione area ed individuazione dei singoli posteggi	All. n . 10 del Piano

SCHEDA POSTEGGI FUORI MERCATO N.2 e N. 3	
Svolgimento dell'attività	annuale
Cadenza	settimanale
Giornata di svolgimento	sabato
Orario	08:00 - 13:00
Ubicazione	Casteldelbosco - Piazza Capponi
Superficie complessiva dei posteggi	mq. 60
Totale posteggi	n. 2
Riservati ai titolari di abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche	n. 1 al settore alimentare specializzato e limitato a prodotti ittici n. 1 al settore non alimentare specializzato e limitato ad articoli di pelletteria , calzature, articoli in pelle e\o cuoio
Definizione area ed individuazione dei singoli posteggi	All. n 11 del Piano

Le variazioni alle caratteristiche dei posteggi fuori mercato, se non riguardano la loro ubicazione, il numero complessivo dei posteggi e la data di svolgimento, costituiscono variazioni non essenziali e quindi saranno apportate con determinazione dirigenziale previa concertazione delle associazioni di categoria degli operatori.

Titolo 5 - Commercio itinerante

Articolo 34

Abilitazione all'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale il soggetto intende avviare l'attività.
2. La SCIA abilita all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, alla vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali dove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago; abilita anche all'esercizio dell'attività nelle fiere, nonché nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale.

Articolo 35

Modalità di svolgimento

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. Non è consentito all'operatore di sostare nello stesso punto per più di un'ora; al termine di tale periodo dovrà allontanarsi e sostare ad una distanza dal punto precedente non inferiore a mt.500.
4. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

5. E' vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e delle fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera. Lo stesso divieto vale anche in prossimità dei posteggi fuori mercato. Con aree adiacenti si intende quelle poste ad una distanza inferiore a mt 500 in linea d'aria.

Articolo 36

Divieto dell'esercizio del commercio itinerante

1.L'esercizio del commercio in forma itinerante per motivi di viabilità, traffico, esigenze igienico-sanitario e di carattere ambientale è vietato nelle aree individuate dal Piano del Commercio su aree pubbliche e precisamente in :

- piazza S.Chiara (San Romano)
- nelle aree a verde pubblico .

2. Presso la Polizia Municipale/Ufficio Commercio è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

3.L'esercizio del commercio in forma itinerante può altresì essere vietato in occasione di eventi particolari o qualora ne venga ravvisata l'incompatibilità con l'erogazione di servizi di interesse pubblico, o per problematiche di sicurezza inerenti la disciplina del traffico stradale o per la tutela del patrimonio o per incompatibilità di carattere igienico-sanitario .

Titolo 6 - Fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario

Articolo 37

Assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali e rilascio delle concessioni temporanee

1. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli operatori esercenti altre attività economiche ed iscritti nel registro delle imprese, nella misura massima del 50% dei posteggi da assegnare.

2. Per la partecipazione alle fiere promozionali sono rilasciate le concessioni temporanee di posteggio aventi validità limitata al periodo di svolgimento della manifestazione.

3. Il bando per il rilascio delle concessioni temporanee è pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.

4. Al fine dell'assegnazione dei posteggi il comune formula la graduatoria sulla base del criterio della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente e, a parità, si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

5. La fiera promozionale è gestita in maniera da assicurare l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi anche nel caso in cui si proceda, qualora previsto dal piano, all'affidamento in gestione a soggetti esterni, quali consorzi di operatori su aree pubbliche, organizzazioni imprenditoriali del commercio o centri di assistenza tecnica di tali organizzazioni.

6. Per particolari esigenze possono essere organizzate fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano, previa consultazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

7. Il comune può procedere all'affidamento della gestione dell'intera manifestazione ad associazioni, enti, comitati, senza scopo di lucro regolarmente costituiti. Per l'autorizzazione allo svolgimento della

manifestazione, affidata in gestione a uno dei suddetti soggetti, ed alla conseguente contemporanea occupazione di suolo pubblico, è necessario che si realizzino le seguenti condizioni:

-gli eventi fieristici devono avere motivo trainante della manifestazione la promozione del territorio e della sua cultura;

-per le fiere che si svolgono su aree pubbliche il comitato organizzatore della fiera promozionale deve preventivamente sottoporre all'Ufficio polizia Municipale una cartografia dell'area interessata dall'evento, con indicazione degli spazi destinati a banchi o stands. L'ufficio verifica che siano rispettate le norme di sicurezza pubblica in rapporto alla circolazione stradale dei veicoli e dei pedoni nonché la corrispondenza alle normative in vigore;

-l'organizzazione dell'evento sia interamente ed esclusivamente a carico degli organizzatori.

Per ogni fiera si applicano le seguenti condizioni:

-la pulizia dell'area dell'evento è posta interamente a carico degli organizzatori. Il Comune, previo accordo tra le parti, può farsi carico della pulizia previo pagamento dei relativi costi;

-il comune si riserva di far presentare agli organizzatori, entro la fine dell'anno solare, i bilanci a dimostrazione della destinazione dei proventi derivanti dall'evento

-il comune può richiedere agli organizzatori un deposito cauzionale di un importo minimo di Euro 500,00 o una idonea polizza RC che copra suddetto importo per eventuali danni causati alle strutture comunali o per interventi che il Comune debba porre in essere per il ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 38

Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati per ogni giornata di svolgimento della fiera promozionale è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa qualora trattasi di commercianti su aree pubbliche.

2. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza è acquisita con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio a tutta la manifestazione. In quelle di durata superiore a due giorni la presenza è acquisita con la partecipazione ad almeno due terzi della durata della manifestazione.

3. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese.

4. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata esclusivamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1.

5. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del comune e per posteggi localizzati nelle aree del centro storico per motivi di viabilità e di tutela ambientale.

Articolo 39

Fiere promozionali a carattere sperimentale

1. Possono essere istituite nuove fiere promozionali a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.

2. Decorsi sei mesi dalla sperimentazione il Consiglio Comunale potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.

Articolo 40

Circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera promozionale è interdetta, con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi del vigente C. d. S., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno/i giorni e gli orari di svolgimento della fiera .
2. L'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti.

Articolo 41

Manifestazioni commerciali a carattere straordinario e rilascio delle concessioni temporanee

1. Possono essere organizzate ed autorizzate manifestazioni commerciali a carattere straordinario al fine di:
 - a) favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;
 - b) promuovere l'integrazione tra operatori comunitari e extracomunitari ;
 - c) favorire la conoscenza delle produzioni etniche e lo sviluppo del commercio equo e solidale;
 - d) valorizzare iniziative di animazione, culturali e sportive.
2. Le manifestazioni commerciali a carattere straordinario sono caratterizzate dalla mancanza di periodicità nel loro svolgimento, potendosi svolgere una tantum.
3. La partecipazione a tali manifestazioni è soggetta al rilascio delle concessioni temporanee.
4. Per il rilascio delle concessioni temporanee di posteggio, il Comune pubblica apposito bando all'Albo pretorio nel quale sono indicati i requisiti dei soggetti partecipanti, i posteggi e i criteri di priorità per la loro assegnazione, nonché i termini per la presentazione delle domande.
5. Nel caso in cui l'iniziativa della manifestazione commerciale a carattere straordinario sia legata ad altro evento particolare, sarà affidata direttamente agli organizzatori dello stesso, previo accordo con l'Amministrazione Comunale in merito al periodo, all'ubicazione, alla collocazione delle strutture e ai criteri di assegnazione dei posteggi.
6. Durante particolari festività, quali il periodo natalizio e pasquale, carnevale, festività nazionali e locali di notevole rilievo, festività dei morti, possono essere rilasciate concessioni temporanee di occupazione di suolo pubblico su richiesta dei soggetti interessati, per la vendita di particolari generi merceologici riconducibili alla natura della festività, nonché dolciumi, caldarroste, ecc..

Titolo 7- Disposizioni finali e transitorie

Articolo 42

Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 43

Revoca, sospensione e decadenza del titolo abilitativo

1. Per la revoca, sospensione e decadenza del titolo abilitativo si rinvia a quanto previsto dalla Legge regionale Toscana n.28/2005 e s.m.i..

Articolo 44

Sanzioni

1. Alle violazioni in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dall'articolo 104 della legge.
2. Al sequestro dei beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche si applicano gli articoli 105 bis e seguenti della legge.
3. Restano ferme le sanzioni per la vendita abusiva di alcolici su aree pubbliche di cui all'articolo 14 bis della legge 125/2001.

Articolo 45

Disposizioni transitorie

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 111 bis della legge, commi 3 bis, 3 ter e 3 quater, le concessioni di posteggio attualmente esistenti nei mercati e nelle fiere sono così prorogate:
 - a) le concessioni di posteggio rilasciate, scadute e tacitamente rinnovate prima dell'8 maggio 2010 mantengono la loro efficacia fino alla naturale scadenza; qualora la naturale scadenza ricada nei successivi punti b) e c) le stesse sono prorogate, rispettivamente, fino al 7 maggio 2017 e al 4 luglio 2017;
 - b) le concessioni di posteggio scadute dall'8 maggio 2010 in poi e già prorogate al 5 luglio 2012, sono ulteriormente prorogate per 7 anni decorrenti dall'8 maggio 2010, vale a dire fino al 7 maggio 2017; lo stesso dicasi per le concessioni rilasciate dall'8 maggio 2010 in poi;
 - c) le concessioni di posteggio scadute dal 5 luglio 2012 in poi e nei 5 anni successivi sono prorogate fino al 4 luglio 2017.
2. La limitazione nella titolarità o nel possesso del numero delle concessioni di posteggio di cui all'articolo 32, comma 3 della legge si applica alla scadenza delle concessioni in essere.
3. Nel caso in cui un medesimo operatore sia titolare o possessore di un numero di concessioni superiore a quello consentito, alla scadenza della prima concessione dovrà scegliere a quale concessione rinunciare.

Articolo 46

Graduatorie

1. Al momento di entrata in vigore del presente regolamento sono fatte salve le graduatorie predisposte dal Comune sulla base della precedente normativa.

Articolo 47

Abrogazione precedenti disposizioni e rinvio

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessa di applicarsi il precedente "Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche" approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°n 8 del 30\1\2004.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alla normativa regionale e nazionale di settore, in quanto applicabile.



COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D'ARNO

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - (☎ 0571/44.98.11)

Parere di regolarità Tecnica ai sensi dell'Art. 49 - I° comma - T.U.E.L./2000

Polizia Municipale

Proposta di delibera di Consiglio Comunale n°: 2016/144 del 21/11/2016

Oggetto: Pianificazione del commercio su aree pubbliche: aggiornamento del Piano Comunale ed approvazione Regolamento comunale per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.

Ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147-bis del D. Lgs. N. 267/00 , si esprime parere favorevole di **regolarità tecnica** del presente atto, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Si attesta altresì che detta deliberazione:

- ~~comporta~~
- non comporta

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Per la regolarità istruttoria il
Responsabile del settore e del procedimento
Luisetta Giglioli

Montopoli V.A., 21/11/2016

Letto, fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to CAPECCHI GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to DOTT. PAOLO DI CARLO

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 21/12/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. PAOLO DI CARLO

La presente è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Li 21/12/2016



IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio come sopra indicato giusta la relazione del messo comunale e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed opposizioni da parte dei Consiglieri comunali ai fini del controllo eventuale di cui all'art. 127 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per:

- decorrenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n.267/2000.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
